



Camera di Commercio
Cosenza

DIRETTIVA N. 6 del 24.09.09

OGGETTO: Recesso/esclusione socio srl

La legge n° 2/2009, di conversione del D.L.n° 185/2008, in vigore dal 28 gennaio 2009, con l'articolo 16 comma 12-septies, ha eliminato l'obbligo, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata (srl) e consortili a r. l., della tenuta del libro soci previsto dall'art. 2478, comma 1 codice civile.

Nell'intento di semplificare, eliminare duplicazioni e per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, la stessa legge ha abrogato in parte l'art. 2478-bis c.c., cessando l'obbligo del deposito "dell'elenco soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali".

A seguito di queste innovazioni normative, il legislatore con l'art. 16, comma 12-undecies ha anche stabilito che entro il 30 marzo 2009, tutte le società a responsabilità limitate e consortili a r.l. avevano l'obbligo di integrare le risultanze del registro delle imprese con quanto contenuto nel libro soci al fine di realizzare l'allineamento tra di loro, prevedendo nel contempo, a carico degli amministratori, l'obbligo di depositare nel registro imprese apposita dichiarazione.

Nulla invece ha previsto, in tema pubblicitario, per la conoscibilità delle variazioni che sarebbero intervenute alla compagine sociale successivamente a tale data, creandosi in questo modo un evidente vuoto normativo.

In considerazione che la funzione di attestare la formazione della compagine sociale è svolta non più dal libro soci ma dal registro delle imprese, si rende necessario assicurare la completezza dell'informazione mediante la pubblicità nel registro delle imprese dei dati già in suo possesso.

Pertanto, il Registro delle Imprese di Cosenza ritiene possibile ed opportuna l'iscrizione delle modificazioni intervenute sulle singole partecipazioni sociali verificatesi successivamente alla data del 30 marzo 2009.

Il principio della tassatività o tipicità che regola le iscrizioni o le denunce da presentare al registro delle imprese non può essere interpretato in modo rigido e formalistico, tanto da inficiare la sua stessa funzione primaria che è quella di fornire al mercato una informazione veritiera, corretta e il più possibile completa.

La concreta attuazione del c.d. principio di completezza, tendente ad ottenere completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, si ottiene, infatti, non soltanto iscrivendo atti e fatti previsti dalla legge, ma anche in assenza di specifica previsione normativa, di atti modificativi di situazioni già pubblicate.

Ad es., nell'ipotesi di recesso ed esclusione del socio di srl, disciplinata dagli artt. 2473 e 2473 bis, sono previste le modalità di esercizio dei relativi diritti, nonché le modalità di rimborso della partecipazione del socio uscente.

In particolare, per il rimborso, prevede le seguenti modalità:

- a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione, accrescendone l'importo;
- b) mediante acquisto da parte di un terzo, individuato concordemente dai soci medesimi;
- c) mediante utilizzo di riserve disponibili;
- d) riducendo il capitale sociale, con la conseguente applicazione dell'art. 2482 c.c.

Nel caso di rimborso mediante utilizzazione delle riserve disponibili, la normativa non prevede alcun obbligo pubblicitario nei confronti del registro imprese.

Al fine di garantire trasparenza e completezza dell'informazione aggiornando la visura nel blocco "soci e titolari di diritti su quote o azioni".

si dispone :

1. che è possibile procedere ad iscrizioni di modificazioni della compagine sociale derivanti dal recesso o esclusione del socio di srl nell'ipotesi di cui al punto c);
2. di documentare l'avvenuta modificazione mediante il deposito di una deliberazione assembleare con i quali i soci all'unanimità abbiano deciso di prendere atto del recesso/esclusione del socio, il rimborso della partecipazione mediante utilizzazione delle riserve disponibili, l'accrescimento proporzionale delle quote sociali;
3. di adottare le seguenti modalità operative:
 - a) soggetti obbligati: gli amministratori;
 - b) termine: non è previsto alcun termine;
 - c) documentazione: verbale di assemblea in formato pdf/a, firmato digitalmente e dichiarato conforme;
 - d) modulistica: mod. S2, riq. NOTE, codice atto A05 e mod. Int S.

PT

F.to **Dr. Giovanni Battista Graziadio** -